

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 gennaio 2008:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTO l'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la dotazione del Fondo, portandola a 130 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTO il Piano Nazionali Giovani predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di seguito QSN) ed il contributo al QSN predisposto dal Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive attraverso il Documento Unitario di Strategia Specifica (DUSS) ;

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani, di confermare la destinazione di una quota rilevante del Fondo al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

VISTA l'intesa raggiunta tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il 14 giugno 2007 - Repertorio Atti n.461/CU del 14 giugno 2007;

VISTA la nota n. Dip/Pogas/482-P del 21 gennaio 2008 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2008 che, in data 22 gennaio 2008, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame della citata bozza di intesa, è stata convocata, in data 29 gennaio 2008, una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale sono state concordate talune modifiche formulate dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la nota n. del 29 gennaio 2008 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive ha inviato la nuova versione della citata bozza di intesa che, in pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

ACQUISITO, quindi, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

Art. 1

1. La presente intesa, in coerenza ed in continuità con gli obiettivi e gli strumenti richiamati nell'Intesa del 14 giugno 2007 di cui alle premesse, stabilisce, per **gli** anni **2008 e 2009**, la misura della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota.

In particolare stabilisce:

- a) la quota destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
- b) la quota destinata ad attività proposte dal sistema delle autonomie locali;
- c) le modalità e gli strumenti per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali da attuare con il cofinanziamento del Fondo.

Art. 2

1. La quota parte del Fondo destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in 60 milioni di euro .

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri già in uso per la ripartizione del Fondo per le politiche sociali.

3. L'Accordo di Programma Quadro è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo di cui ai programmi attuativi del QSN e con gli ulteriori documenti di programmazione nazionale e regionale, in coerenza con il Piano Nazionale Giovani di cui alle premesse.

4. I Quadri Strategici degli Accordi di Programma Quadro già condivisi tra le Regioni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive in attuazione dell'articolo 3 dell'Intesa del 14 giugno 2007 costituiscono l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ.

5. La stipula dell'Accordo di programma quadro costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse del Fondo.

6. Le risorse non attribuite alle Regioni e alle Province autonome, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, a causa della mancata sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro nei tempi indicati nei rispettivi quadri strategici, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, verranno prioritariamente destinate al finanziamento degli interventi indicati nella sezione programmatica degli Accordi già sottoscritti alla stessa data o degli atti integrativi degli stessi, in proporzione alle risorse già assegnate, in base ai criteri di ripartizione adottati.

7. Le Regioni, nella predisposizione degli Accordi di Programma Quadro, assicurano la consultazione delle rispettive ANCI ed UPI regionali.

Art. 3

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è stabilita in 15 milioni di euro,

2. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI ed UPI, tenuto conto delle iniziative finanziate nella precedente annualità, di quanto indicato nel Piano Nazionale Giovani, nei documenti di programmazione attuativi del Quadro Strategico Nazionale e negli ulteriori documenti di programmazione nazionale e regionale.

Art.4

1. Il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, nella fase di definizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) di cui all'articolo 2 e degli interventi proposti dai Comuni e dalle Province di cui all'articolo 3 assicura modalità di consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta